



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **4040/2016** promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. UGOLINI ROSA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO 9 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. UGOLINI ROSA

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Ivana Tisselli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/09/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 18.07.2014, [REDACTED] nata il [REDACTED] Abidjan (Costa d Avorio) ha impugnato il provvedimento, , col quale la Commissione territoriale di Torino - sezione distaccata di Bologna- gli ha riconosciuto solo la protezione umanitaria, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, della protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale non si e' costituita , ma ha riscontrato l 'invito del giudice a depositare copia degli atti relativi al procedimento svoltosi avanti la commissione medesima , il - C.U.I. (Codice Unico di Identificazione ex art. 22 reg. 2725\200 CE "Eurodac") della richiedente asilo in oggetto.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 08.06.2016 e non ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale secondo la previsione degli artt. 10/12/16 D.Lgs 251/2007

Non è stata disposta l'audizione del ricorrente, ma è stata fissata l'udienza del 29.07.2016 per la sua eventuale comparizione con facoltà di avvalersi di un interprete di sua fiducia. La ricorrente si e' presentata personalmente alla suddetta udienza ed anche a quella successiva del 12.09.2016 ed ha narrato al giudice il suo vissuto in modo dettagliato

[REDACTED] avanti al giudice , con grande sofferenza e tante lacrime, narra che dopo la morte del padre gli zii paterni avevano praticamente preso il controllo suo e della sua famiglia : spesso costoro si recavano a casa sua e pretendevano che ella si piegasse alla loro volonta', sottoponendola a vere e proprie punizioni corporali : addirittura una volta le avevano tirato addosso



olio bollente perchè si opponeva al loro progetto di destinarla in matrimonio ad un uomo molto più grande di lei. All'età di 16 anni con la sorella era stata costretta a subire 'infibulazione e all'età' di 17 anni era stata forzata a sposarsi con una persona scelta dagli zii. La ricorrente racconta delle violenze domestiche subite anche dal marito che, spesso ubriaco, la costringeva a vivere chiusa in casa.

A seguito della morte accidentale dell'uomo che era stata costretta a sposare, decide di fuggire, timorosa che gli zii ed i parenti del coniuge la potesse ingiustamente accusare dell'accaduto o sottoporre ancora a soprusi fisici e morali. Con l'aiuto di una amica, che le presta del danaro, allo scopo di trovare finalmente un po' di serenità e libertà, raggiunge la Tunisia e poi la Libia, ma in entrambi i luoghi rimane nuovamente vittima di abusi di ogni tipo.

Il giudice osserva quanto segue.

Il racconto della ricorrente avvenuto in sede di audizione in tribunale è conforme e non contraddittorio con quello avvenuto avanti la Commissione territoriale ed il vissuto riferito è coerente e plausibile con quanto accade in Costa d'Avorio, dove, nell'ambito di alcune comunità, le pratiche di mutilazioni genitali femminili, sono largamente praticate e ricondotte a motivazioni di natura sociale e morale proprie del gruppo stesso.

Le MGF sono una pratica estremamente radicata in molte culture africane, difese dalla comunità d'origine in nome della tradizione, spesso anche le donne che le subiscono non sono in grado di opporvisi e anzi le appoggiano, per paura dello stigma sociale e dell'emarginazione che colpisce chi non vi si adegua (da <http://www.amnesty.it/mutilazioni-genitali-femminili>).

Anche se in Costa d'Avorio nel 1998 è stata approvata dal governo ivoriano una legge che punisce chi infligge tale tipo di mutilazioni, di fatto ancora oggi le donne dai 15 ai 45 anni sono vittime di MGF in una percentuale che va dal 25% al 50%. « *Les femmes subissent beaucoup de choses. Les traditions prennent souvent le pas sur la religion. Des amalgames se font facilement* » (Imam Djiguiba Cissé, président fondateur de la Fondation Djigui la Grande Espérance). 12.1. *Les mutilations génitales féminines (MGF). L'excision est conçue comme un « rituel de passage », selon un médecin d'ESTHER cité par une source diplomatique, comme « quelque chose de naturel », selon un représentant de la Fondation Djigui la Grande Espérance.* 12.1.1. *Le cadre législatif.*

Une loi contre l'excision a été adoptée par le Parlement ivoirien le 23 décembre 1998 (loi 98 - 757). 243 Cette loi définit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations génitales et leurs commanditaires : l'article 2-1 prévoit pour ceux-ci une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 360 000 à 2 millions de francs CFA. En cas de décès de la personne excisée, la peine d'emprisonnement encourue va de cinq à vingt-cinq ans (art. 2-3). 244 Les ONG ivoiriennes indiquent, cependant, que cette loi est peu ou pas appliquée. 12.1.2. *Prévalence et types de MGF.*

La Côte d'Ivoire fait partie des pays à prévalence moyenne pour lesquels le taux de MGF est compris entre 25% et 50%. 245 Selon l'Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples pour la Côte d'Ivoire (EDSCI-III) de 2011/2012, transmise par l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille (ONEF), près de 38% des femmes âgées de 15-49 ans ont subi une excision. Pour la Fondation Djigui la Grande Espérance, le taux de prévalence des MGF se situerait autour de 50%. 246 Si la moyenne nationale de 38 % fournie par l'EDSCI-III représente une baisse par rapport aux années précédentes (le taux en 1998 /1999 étant de 45 %) 247, des disparités géographiques importantes sont toutefois observées. Les régions du Nord, du Nord-ouest et de l'Ouest sont les régions où la prévalence des MGF est la plus forte en Côte d'Ivoire.



Selon l'EDSCI-III de 2011/2012, la proportion de femmes excisées est supérieure à 70% dans les régions du Nord et du Nord-ouest, suivies de la région de l'Ouest (57%), et du Centre-nord (50%). Le taux se situe à 23% dans la région du Sud et entre 33 % et 34 % dans la région du Sud-ouest et à Abidjan. La proportion est la plus basse dans la région du Centre (13%), du Centre-est (20%) .243 République de Côte d'Ivoire, Loi 98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l'égard des femmes, 23/12/1998 .

244 OFPRA, Côte d'Ivoire, L'excision : pratique coutumières et législation, CEDRE, 10/07/07.

245 KPAN Diéneba, Effet du niveau d'instruction et de la peur de la stigmatisation sur la pérennisation de l'excision, mémoire de maîtrise, Université de Cocody, Sciences de l'homme et de la société, Département de psychologie, année universitaire 2007-2008.246 République de Côte d'Ivoire, Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples, Côte d'Ivoire 2011-2012 (EDSCI-III), juillet 2012.247 République de Côte d'Ivoire, Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples, Côte d'Ivoire 1998-1999 (EDSCI-II), décembre 2001.

Rapport de mission en Côte d'Ivoire - novembre / décembre 2012 165 du Nord-est (21%).248Selon la Fondation Djigui la Grande Espérance, le taux serait compris entre 90% et 95 % dans les régions du Nord, du Nord-ouest et de l'Ouest et se situerait autour de 50% dans la région du Sud et à Abidjan. A ces disparités géographiques correspondent des disparités ethniques.

Selon les représentants de l'ONEF et de la Fondation Djigui la Grande Espérance, l'excision n'est traditionnellement pas pratiquée par les communautés des régions du Sud-ouest, du Centre-ouest, du Centre (sauf par certaines communautés baoulés), du Sud, du Centre-est et d'Abidjan. Ainsi, les Bétés, les Agnis, les Didas, les Aladjans, les Abés, les Attiés, les Krous, les Gagous ne pratiquent pas l'excision.249En revanche, les communautés des régions de l'Ouest et du Nord, telles que les Yacoubas, les Guérés, les Wobés ou Wés, les Koyakas, les Tagbanas, les Mahoukas, les Koros, les Gouros, les Sénoufos ou les Malinkés, ainsi que certains Baoulés du Centre, pratiquent l'excision. (tratto da France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Rapport de mission en République de Côte d'Ivoire, May 2013, available at: <http://www.refworld.org/docid/547478454.html>).

Anche la circostanza riferita in ordine al matrimonio forzato, a cui la ricorrente e' stata costretta , corrisponde ad una pratica purtroppo ancora radica nel paese d origine della richiedente . Un recente studio riferisce una percentuale del 38% di matrimoni tra giovanissime donne/ bambine e uomini piu adulti in una percentuale del 35%(Si veda . "UN Population Fund (UNFPA), *Marrying Too Young: End Child Marriage* , 2012, available at: <http://www.refworld.org/docid/508fe73f2.html>)

Amnesty International 2015 riferisce che detta pratica e' ancora in uso , nonostante il divieto della legge ivoriana di combinare matrimoni forzati e piu' in generale matrimoni in una eta' inferiore agli anni 20 : "Although the Ministries of Employment, Social Affairs, and Professional Training; of Justice; and of Solidarity, Family, Women, and Children were responsible for combating child abuse, they were ineffective due to a lack of coordination between the ministries and inadequate resources. Early and Forced Marriage: The law prohibits the marriage of men under the age of 20 and women under the age of 18 without parental consent. The law specifically penalizes anyone who forces a minor under age 18 to enter a religious or customary matrimonial union. Nevertheless, traditional marriages were performed with girls as young as 14. The UN documented several cases of forced marriage and attempted forced marriage during the year".

Pertanto il racconto della richiedente , valutato nella complessità , appare credibile , anche alla luce dei criteri normativi . All'uopo si rammenta che le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una



valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali di cui all'art 3 , comma quinto del d.lgs. n. 251 del 2007 tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (Cass. Ordinanza n. 8282 4 aprile 2013).

Inoltre viene versato in atti certificato attestante la presenza di una mutilazione genitale e certificato attestante la presenza di lesioni cutanee riferibili ad ustioni e/ percosse su alcune parti del corpo riferibili a vecchia data.

Pertanto non e' possibile non riconoscere credibilità al racconto di [REDACTED] la sua richiesta di protezione va accolta.

Gli abusi subiti ed in particolare la mutilazione genitale femminile (MGF) sono da considerarsi sicuramente una grave violazione dei diritti umani La gravità di tale forma di violenza è stata adeguatamente descritta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (Female Genital Mutilation, Trends, Department of Gender, Women and Health Report of a WHO Technical Consultation Geneva, 15-17 October 1997) e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, Ginevra Maggio 2009). Più precisamente la nota diffusa nel 1 maggio 2009 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati specifica che la MGF può considerarsi una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione, tortura e trattamento crudele, inumano o degradante, e si precisa che è possibile che una donna venga sottoposta anche più volte alla stessa pratica, ad esempio prima del matrimonio e dopo il parto. Secondo detta nota la MGF non viene nemmeno vissuta, in sede locale, come una forma di violenza, ma come un adeguamento a valori culturali e religiosi. Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene che sottoporre una donna a MGF costituisce maltrattamento contrario all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.(CEDU:Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007).

Secondo l'UNHCR l'aver subito o volersi sottrarre a detta pratica costituisce un fondato timore di essere perseguitati, "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche", in quanto collegato a ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica religione. La MGF viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità. La pratica quindi fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società.

Richiamando il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 3 aprile 2013 (Giudice dott. Giorgio Latti), la mutilazione genitale femminile ha rappresentato un titolo per il riconoscimento della protezione internazionale nella giurisprudenza di vari paesi (cfr. la citata nota dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), ma soprattutto in una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (caso Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007) la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda esclusivamente



in quanto, nella fattispecie in esame, la persecuzione non sarebbe stata riferibile personalmente alla richiedente.

Nella fattispecie in esame, si deve ritenere certamente possibile un'interpretazione adeguatrice della norma contenuta nell'art. 2 lett. e) del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in senso conforme alla citata pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in quanto la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica.

Nella giurisprudenza di merito, tale orientamento interpretativo è stato accolto dalla Corte d'appello di Catania (decisione del 17 dicembre 2012) e dalla Corte d'Appello di Roma (decisione del 2 luglio 2012), che nella medesima fattispecie hanno riconosciuto lo status di rifugiata rispettivamente in ragione del fondato timore di subire "violenza per l'appartenenza al genere femminile" ovvero "atti di violenza e di aggressione idonei a porre in pericolo la vita e l'incolumità".

Si rammenta inoltre che il 17 aprile 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, poi aperta alla firma ad Istanbul, in Turchia, l'11 maggio seguente. Allo stato attuale, essa vincola soltanto un numero limitato di Stati, tra cui l'Italia.

È inoltre interessante ricordare come l'intero capitolo VII della Convenzione, dedicato alla condizione delle donne migranti e richiedenti asilo, tratti una questione di stretta attualità. Sono particolarmente rilevanti due disposizioni di questo capitolo: quella che impone agli Stati di riconoscere la violenza di genere contro le donne migranti come una forma di persecuzione *ex art. 1, lett. a), n. 2, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati (art. 60, par. 1)*; e quella che ribadisce il divieto di *refoulement (art.61)*. La *Convenzione* non si limita a prevedere un esplicito divieto di discriminazione nei confronti delle donne, ma considera la stessa violenza come forma di discriminazione.

Tanto premesso, va affermato che nel caso in esame la mutilazione subita rappresenta una grave violazione della vita umana ed essa unitamente alle altre violenze fisiche e morali subite per la sua condizione di donna siano da considerarsi una forma vera e propria forma di persecuzione e discriminazione, a cui la ricorrente correrebbe il rischio di essere nuovamente sottoposta nel caso di rientro in Costa d'Avorio

La rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica.

Ne consegue che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato, perché ella possa sottrarsi a questa violenza di genere e trattamento discriminatorio di cui è stata vittima e potrebbe fondatamente esserlo ancora rientrando in Costa d'Avorio (nello stesso senso si



veda Corte d'Appello di Roma 17 luglio 2012 , Corte d'Appello di Catania 27 novembre 2012, Tribunale di Cagliari ordinanza 3 aprile 2013 ,Tribunale di Roma ordinanza del 3 marzo 2014).

Si riscontra che la giovane ██████████ sta facendo un positivo percorso di integrazione nel paese ospitante , avendo già sottoscritto un contratto di lavoro , depositato in atti .

Si prende atto dell'istanza svolta in udienza dalla Difesa del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio e di liquidazione dei compensi come da nota depositata

Stante la natura della controversia e la particolarità della materia trattata su cui la giurisprudenza è sempre in costante evoluzione, parte convenuta non va assoggettata alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale

accoglie il ricorso di ██████████ nata il ██████████ a Abidjan (Costa d Avorio) e riconosce alla ricorrente lo status di rifugiato.

Si provvede in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio ed alla liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio del richiedente, contestualmente alla presente ordinanza, con separato decreto

Si comunichi al ricorrente , al P.M. ed alla Commissione Territoriale interessata.

Bologna 1 ottobre 2016

Il Giudice
dott. Ivana Tisselli

